

COPIA

Numero Registro Delibere 31 del 20-05-2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO COMUNALE SPIAGGIA DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA
IONICA

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di maggio alle ore 10:15 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	Р	BADOLISANI MARIA TERESA	Р
VESTITO DOMENICO	Р	MESITI PASQUALE	Р
LUPIS FRANCESCO	Р	ROMEO VIVIANA	Р
LOSCHIAVO MARIA ELENA	Р	ALBANESE DANIELE	Р
COLUCCIO GIUSEPPE	Р	SALOMONE SERGIO	Р
NAPOLI ISIDORO	Р		

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 11 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta della Giunta Municipale

RICHIAMATO l'art. 42 del D.lgs.267/2000 e ss.mm;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 10/05/2017, avente ad oggetto: "Piano Comunale Spiaggia – Approvazione del Progetto e proposta di adozione al Consiglio Comunale" presentata per l'approvazione di questo Organo, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 19/2009;

UDITO l'intervento di presentazione della proposta, reso dall'Assessore all'Urbanistica, Isidoro Napoli;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che subordina la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, all'adozione di un DPCM di individuazione delle c.d. aree escluse, rappresentate dai porti e dalle aree di preminente interesse nazionale, ove gli organi dello Stato continuano ad esercitare funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale; VISTO l'art. 1 del d.l. n. 400/1993 convertito nella legge n. 494/1993, che individua le seguenti attività aventi finalità turistico – ricreative: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

CONSIDERATO che il conferimento delle funzioni a favore delle Regioni è stato reso operativo dal 01.01.1996, a seguito dell'adozione del DPCM del 21.12.1995, che individua le c.d. aree escluse di competenza statale per esigenze di sicurezza nazionale, della navigazione marittima e di polizia doganale;

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. l) del D.lgs. n. 112/1998, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 01 gennaio 2002;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 96/1999, che ha stabilito, nell'ambito del potere sostitutivo del Governo, che le funzioni amministrative di cui all'art. 105, comma 2, lett. f) e l) sono esercitate dai

Comuni, enti competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime per qualsiasi finalità, tranne che per l'approvvigionamento delle fonti di energia;

VISTA la legge Regione Calabria n. 3 del 3 marzo 2000, che, in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 616/1977, ha mantenuto in capo alla Regione Calabria le sole funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, in attesa della predisposizione dei piani di utilizzo degli arenili;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e navigazione n. 120, prot. n. DEM2A-1268 del 24.05.2001; VISTO l'art. 4 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, che attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio, al rinnovo, alla revoca ed alla decadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative;

VISTO il P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n. 16066 del 24.10.2007, con il quale le funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative sono state conferite ai Comuni, a far data dal 28 dicembre 2007;

VISTA la Legge n. 88/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28.09.2007;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

RICHIAMATO l'art. 24 (Piani Attuativi Unitari), comma 1, lett. f) della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii., a mente del quale: i Piani Attuativi Unitari (PAU) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia: f) dei piani di spiaggia di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), e del Piano d'indirizzo regionale(PIR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria);

CONSIDERATO:

- a) che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con poteri della Giunta Comunale, n. 22 del 31 gennaio 2013, per come rettificata con Deliberazione n. 101 del 12 settembre 2013, veniva approvato lo Schema di Piano Comunale Spiaggia (PCS) e Rapporto Ambientale Preliminare verifica di assoggettabilità a VAS;
- b) che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 12 settembre 2009, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, veniva adottato il Piano Comunale Spiaggia. Con la medesima Deliberazione era dato incarico che il responsabile del procedimento di provvedere

- all'acquisizione dei pareri di legge, mediante Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
- c) che gli atti venivano stati trasmessi, tra gli altri, alla Regione Calabria-Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici della Casa- Servizio 8 Ufficio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), competente al rilascio del parere di cui all'art. 13 Legge n. 64/1974 e all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii.;
- d) che alla Conferenza di Servizi del 08 ottobre 2013 e per la procedura di assoggettabilità VAS sono pervenuti i seguenti pareri ed in particolare:
 - 1 Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici- Settore 2 ex Genio Civile, prot. n. 12485 del 01/10/2013;
 - 2 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente, prot. n. 12683 del 03/10/2013;
 - 3 Provincia di Reggio Calabria Settore 14- Difesa del suolo e salvaguardia delle coste, prot.n. 12905 del 08/10/2013;
 - 4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto Guardia costiera di Reggio Calabria, prot. n. 12917 del 08/10/2013;
 - 5 Provincia di Reggio Calabria Settore 15 Pianificazione Territoriale, Programmazione e Urbanistica Servizio 8 Beni Paesaggistici- Ambientali, Urbanistica Comunale, Condono e Sorveglianza, prot. n. 12957 del 08/10/2013;
 - 6 Regione Calabria Dipartimento 8 Urbanistica e Governo del Territorio, prot. n. 12956 del 08/10/2013;
 - 7 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 13179 del 11/10/2013;
 - 8 WWF, prot. n. 14854 del 20 novembre 2013;
 - 9 Diving Center Megale Hellas di Marina di Gioiosa Ionica, prot. n. 15810 del 11/12/2013;
- e) che tale servizio, con nota prot. n. 302336 del 27 settembre 2013, comunicava che il parere di competenza non poteva essere rilasciato, in quanto lo stesso doveva essere richiesto prima dell'atto di adozione, come previsto dallo stesso art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm .ii.;
- f) che a seguito di tale nota, la Commissione Straordinaria riteneva opportuno richiedere ai Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale un parere in merito alla corretta interpretazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia e precisamente: l'art. 13 della L.R. n. 17/2009, l'art. 30 della L.R. n. 19/2002, l'art. 15 della L.R. n. 35/2009 ed infine l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii.;
- g) che gli Organi consultati non fornivano alcun cenno di riscontro;
- h) che il Sindaco, Domenico Vestito, insediatosi in data 22 novembre 2013, unitamente al Responsabile pro tempore del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, Arch. Junior Stefano Cortale, con nota prot. n. 16036 del 16 dicembre 2013, richiedevano un parere al Consiglio di Stato in merito alla esatta interpretazione del combinato disposto delle seguenti

- norme: art. 13 L.R. n. 17/2005, art. 30 L.R. n. 19/2002, art. 15 L.R. n. 35/2009 e art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- che in merito a questo ultima nota, il Consiglio di Stato, con nota prot. n. 1827 del 24 gennaio 2014, comunicava che "la consultazione può essere chiesta dal Governo, dal Parlamento, dalle Regioni e dalle Autorità competenti" e pertanto restituiva gli atti, non entrando in merito al parere;
- j) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 5 marzo 2014 veniva annullata la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 12 settembre 2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale. Con la medesima Deliberazione venivano rinviati gli atti alla Giunta Comunale, per l'emanazione di apposito atto di indirizzo per la modifica ed integrazione dello Schema di Piano, in relazione ai pareri emersi a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi del 8 ottobre 2013;
- k) che con Decreto del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria n. 11281 del 05/08/2013 prot. n. 717 del 30/07/2013 veniva disposto di escludere dalla procedura VAS il Piano Comunale Spiaggia (PCS) del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008;

RILEVATO:

- 1 che con Delibera di Giunta Municipale n. 170 del 05/09/2014 veniva dato atto di indirizzo al RUP pro tempore, Arch. Junior Stefano Cortale ed ai Progettisti incaricati, al fine di adeguare il contenuto dello schema del Piano Spiaggia, prevedendo, tra l'altro, il mantenimento dell'impatto delle concessioni esistenti sull'arenile, evitando ulteriore nuovo impiego di arenile pubblico, al fine di salvaguardare l'ambiente naturale;
- 2 che si è proceduto alla modifica dello strumento di pianificazione in relazione a nuovi indirizzi politici e ad intervenute esigenze tecniche normative;
- 3 che i progettisti incaricati con nota prot. n. 129 del 04/01/2017 trasmettevano a questo Ente gli elaborati del Piano Comunale Spiaggia adeguati alla Delibera di Giunta Comunale n. 170/2014, come di seguito elencati:

A. QUADRO CONOSCITIVO

- Elab. 01 Quadro Conoscitivo
- Tav. 1.1 "Stralcio cartografico del Sistema Informativo Demaniale Marittimo" scala 1:2.000
- Tav. 1.2 "Stralcio del PRG Vigente" scala 1:2.000
- Tav. 1.3 "Carta dei vincoli" scala 1:2.000
- Tav. 1.4 "Carta delle infrastrutture e dell'accessibilità" scala 1:2.000
- Tay. 1.5 "Attuale uso delle aree demaniali marittime" scala 1:2.000
- Tav. 1.6 "Profili altimetrici dell'arenile" scala VARIE

B. QUADRO PROGETTUALE

- Elab. 02 Quadro Progettuale
- Tav. 2.1 "Individuazione delle aree omogenee e loro inserimento nel contesto" scala 1:2.000
- Tav. 2.2 "Zonizzazione del PCS" scala 1:2.000
- Tav. 2.3 "Schede tipologiche" scala 1:2.000
- Rel. 2.4 "Relazione Tecnica"
- Rel. 2.5 "Relazione Paesaggistica"
- Rel. 2.6 "Normativa Tecnica di Attuazione"

C. STUDIO GEOLOGICO - TECNICO

- Elab. 03 Studio Geologico Tecnico
- Tav. 3.1 "Corografia" scala 1:10.000
- Tav. 3.2 "Carta geolitologico strutturale" scala 1:2.000
- Tav. 3.3 "Carta geomorfologica e del sistema idrografico" scala 1:2.000
- Tav. 3.4 "Carta dei vicoli idrogeologici" scala 1:2.000
- Tav. 3.5 "Carta della zonazione sismica" scala 1:2.000
- Tay. 3.6 "Fattibilità delle azioni di Piano" scala 1:2.000
- Tav. 3.7 "Trasposizione della fattibilità geologica sulla zonizzazione di Piano" scala 1:2.000
- Rel. 3.8 "Relazione Tecnico Illustrativa"
- Tav. 3.9 "Carta di sintesi delle pericolosità geologiche" scala 1:2.000
- 4 che successivamente a tale data venivano richieste integrazioni, che venivano acquisite da questo Ente, da parte dei suddetti progettisti, con nota Prot. n. 8683 del 10/05/2017;
- 5 Con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5873 del 10/04/2017 è stato acquisito il parere favorevole allo schema di Piano Comunale Spiaggia, da parte del Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile);

PRESO ATTO che la definizione del Piano Comunale Spiaggia rientra nelle linee programmatiche di mandato approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 10 dicembre 2013;

CONSIDERATO CHE-

- La Costituzione Italiana agli artt. 9, 32, 44 e 117, la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, definiscono una disciplina quadro finalizzata a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, considerando il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- 2 La Corte Costituzione ha sviluppato ed elaborato un orientamento giurisprudenziale che valorizza e amplifica la tendenza dell'ordinamento repubblicano a valorizzare e salvaguardare il paesaggio. "Il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa

comma, Cost.). Senza che qui occorra svolgere una compiuta esegesi del citato disposto costituzionale, basta rilevare come, in forza di esso, il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a dire allo stato-ordinamento e perciò, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano" (Corte Cost, sentenza 29/03/1985, n. 94). E ancora: "il territorio può ben essere da un lato punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, che dispone il trasferimento alla Regione delle relative attribuzioni. E dall'altro lato essere punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale secondo scansioni diverse, perché legate a scelte di civiltà di più ampio respiro: visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 82 dello stesso decreto, che dispone la sola delega alla Regione delle relative attribuzioni. Ciò non è contraddetto dall'impiego di speciali strumenti di pianificazione territoriale quali mezzi della protezione paesaggistica primaria (cfr. artt. 5 legge n. 1497 del 1939 e 23 r.d. n. 1357 del 1940, concernente la redazione, poi trasferita alle Regioni dall'art. 1, comma terzo, d.P.R. n. 8 del 1972, di piani territoriali paesistici per le località incluse negli elenchi delle bellezze naturali) o dal perseguimento, nell'ambito della pianificazione territoriale generale, di fini di protezione paesaggistica ulteriore (cfr. artt. 3 e 5 della legge n. 765 del 1967, concernente attribuzioni trasferite alle Regioni dall'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 8 del 1972, e la stessa indicazione della "protezione ambientale" come contenuto dell'urbanistica secondo l'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, ove non si ritenga di riferire l'indicazione stessa unicamente ad altre valenze ambientali)" (Corte Cost., sentenza 18/12/1985, n. 359); 3 Inoltre, a base del Codice dei beni culturali e del paesaggio vi è la convinzione che il paesaggio

carico alla Repubblica di tutelarlo tra i principii fondamentali dell'ordinamento (art. 9, secondo

Inoltre, a base del Codice dei beni culturali e del paesaggio vi è la convinzione che il paesaggio sia da tutelarsi «relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità? nazionale, in quanto espressione di valori culturali» (art. 131 c. 2), e anche «la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura»

(art. 131 c. 5), assumono un ruolo centrale nel Codice le «specifiche normative d'uso», e cioè? le prescrizioni tese a conservare le morfologie dei paesaggi, a riqualificare le aree degradate, ad

«assicurare il minor consumo del territorio» (art. 135 c. 4). «Il notevole interesse pubblico» è? il criterio dominante per sottoporre a particolare tutela (e restrizioni) specifiche porzioni di paesaggio, che includono per esempio i centri e i nuclei storici, gli alberi monumentali, i punti

di vista panoramici, le singolarità? geologiche, e così? via (art. 136);

RILEVATO CHE

- 1 il Piano Comunale Spiaggia, per le sue caratteristiche di strumento di pianificazione urbanistica generale, necessità subito dopo la sua definitiva adozione, di una serie di provvedimenti attuativi e regolamentari, che per un verso lo rendano attuabile e per altro verso lo completino e integrino;
- 2 i citati strumenti attuativi e regolamentari dovranno tenere conto delle considerazioni sviluppate ai punti precedenti, delle indicazioni date con Delibera di Giunta Municipale n. 17/2014, nonché dei seguenti ulteriori indirizzi di governo del territorio:
 - a) Prevedere regole, tecniche, tempistiche, metodologie e limitazioni ben precise per le attività di movimentazione della sabbia sull'arenile con mezzi meccanici di qualsiasi natura e per qualunque finalità, privilegiando la salvaguardia dell'ecosistema circostante, sulla base dei pareri formulati dalle associazioni ambientaliste;
 - b) Stabilire tecniche costruttive/realizzative e linee di indirizzo uniformi e stabili per la costruzione di qualsiasi tipo di manufatto presente nelle aree interessate dal Piano (es.: stabilimenti balneari, chioschi e altre strutture di supporto alle attività costiere, ecc...), che tengano conto, prioritariamente, dei seguenti parametri: contesto ambientale e paesaggistico, caratteri identitari della città, rispetto dell'ecosistema circostante, facilità di montaggio e smontaggio, accessibilità per i diversamente abili, ecosostenibilità e minore impatto ambientale dei materiali;
 - c) Prevedere ampie zone destinate alla attività ittica;
 - d) Stabilire adeguati e ampi luoghi attrezzati per le persone diversamente abili;
 - e) Stabilire adeguati spazi per gli animali da compagnia,
 - f) Quant'altro utile e necessario a salvaguardare i caratteri identitari dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e culturale delle aree interessate, inserite nel contesto urbano generale.

VALUTATO che l'adozione dei piani territoriali ed urbanistici rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato acquisito il prescritto parere tecnico da parte del Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 e 147 bis del T.E.U.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente cede la parola al Consigliere Napoli

Il Consigliere Napoli

L'approvazione della delibera che proponiamo oggi al Consiglio Comunale, rappresenta il passaggio che prelude alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria, fase conclusiva dell'iter per l'adozione del PCS di Marina di Gioiosa Ionica.

Avviene questo nostro passaggio nel mentre in Parlamento sta andando in aula un provvedimento che riguarda appunto le concessioni demaniali, ed in particolare quelle sugli arenili. Come molti di

voi ricorderanno, il nostro paese è stato sanzionatodalla Corte Europea che intervienesui canoni concessori, definitiinadeguati, ai meccanismicon cui vengonodate le concessionistesse, il più delle volte senza gare e tramandate di generazione in generazione da padre in figlioe glistessi tempi delle concessioni. L'attuale situazione, se il Parlamentonon provvede à a modificarla per adeguarsi ai richiami dell'Alta Corte, prevede una durata fino all'anno 2020.

Un iter, quello seguito dal nostro progetto, non semplice, gravato da numero si ostacoliche hanno in parte anche rallentato il corso della fase progettuale. Mi piace sotto lineare come questo importante strumento urbanistico si a nato nel corso di numero se iniziativo ubbliche, che hanno preceduto e seguito le elezioni amministrativo da cui è nata l'Amministraziono del Sindaco Vestito. Un lavoro corale aperto al contributo di quanti hanno inteso partecipare, e trasparente. Un dovero so ringraziamento va a tutte le Persone che hanno partecipato a dare corpo a questo lavoro.

Un doveroso ringraziamento a anche al lavoro di cui sono stati, tra gli altri, protagonisti il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, prima con il compianto Arch. Stefano Cortale e successivamente con la Dott.ssa Angela Alfieri, che hanno messo tutta la loro professional it, in stretta collaborazione on lo Studio tecnico dell'Architetto A. Oliviero, redattore del progetto, al servizio di una Città che dovrebbe guardare, con fiducia rinnovata, al proprio sviluppo ed al proprio futuro.

All'atto dell'insediament dell'attuale Amministrazion Comunale, nel novembre 2013, il Piano Comunale Spiaggia era bloccato da una vicenda burocratica, che rischiava di paralizzarlo definitivamente, con grave danno per la vocazione turistica di Marina di Gioiosa Ionica e per il suo sviluppo economico, sociale e paesaggistico. Si è imposta, da subito, la necessità di revocare tutti gli atti fino ad allora compiuti e ciò a causa dello stallo venuto sia creare in virtù della mancata acquisizione, da parte della Commissione Straordinaria, del parere vincolante dell'UfficioTecnicoRegionale,prima dell'adozionedel progetto di piano. Un altro elementodi criticià, determinatodalle scelte della CommissioneStraordinaria, era rappresentato dalla previsione di ben quattro nuove concessioniper stabiliment balneari, che avrebbero saturato totalmente, lo spazio residuale disponibile. Tale opzione, sbilancia vail piano a tutto svantaggio della spiaggiacosì detta libera e si poneva in aperta contraddizion con le linee programmatiche dell'AmministrazioneComunale e con gli indirizziraccoltinelle numerose iniziativedi partecipazione popolare. Avevamo promesso ai cittadinidi scrivere un nuovo racconto della politica che parte dai cittadini e che tende al Bene Comune inteso non come la semplice somma dei beni particolaridi ciascunsoggettoo raggruppamentoma come interesseunicoed indivisibilehe solo insiemesarà possibileraggiungere accrescere e custodire e, nella più assoluta fedelà agli impegniassuntiin campagnaelettorale, la Giunta Comunale approvava un nuovo atto di indirizzo per la redazione di un Piano Spiaggian el quale venisse garantita, tra l'altro, una pù equa distribuzionedelle quote di spiaggiada attribuireai fruitorifinali, bilanciando per un verso, le necessià di non penalizzarel'attivà dell'imprenditoriauristico-balneare per altro garantendo

spazi adeguatialla pesca e alla richiestadi chi per la sua giornataal mare non si rivolgeagli stabilimentibalneari.Il tutto, avendo come punto di riferimentoprimario, la salvaguardiadel paesaggio e la vocazione del territorio ad uno sviluppo sostenibile.

Il Piano Comunale Spiaggia (PCS) è uno strumento che consente di programmare lo sviluppo della fascia demaniale marittima e quindi del litorale e dell'arenile secondo criteri di sostenibilità al fine di salvaguardare, da un lato il paesaggio e l'ambiente e, dall'altro offrire strutture e servizi di alta qualità ai cittadini ed ai turisti.

Il PCS è redatto ai sensi di numerose normative:

- Codice della navigazione
- Regolamento di esecuzione al codice della navigazione
- Legge regionale della Calabria°nl 7 del 21/12 2005
- L.R.C. n° 19 del 16/04/2002
- Piano di indirizzo regionale Delibera C.R.C.147

Attualmente la sup. demaniale è di circa 225.600 mq, di cui circa 114.600 mq sono spiaggia libera (51%) e circa 36.500 mq sono occupati da concessioni demaniali. La restante parte è occupata da viabilità e zone soggette o assoggettate ad altra strumentazione urbanistica, quali a mò di esempio la zona sottoposta a vincolo PAI.

In particolare vi sono 13 concessioni demaniali Per stabilimenti balneari con soggiorno all'ombra, 2 concessioni per strutture di ristoro e ricreative, 4 attività commerciali. Vi sono inoltre 4 concessioni revocate con provvedimento Interdittivo della Prefettura di Reggio Cal.

La spiaggia di fruizione libera rappresenta quindi una percentuale elevata del demanio e l'obbligo della sua manutenzione è in capo all'Amministrazione Comunale.

Il PCS rappresenta quindiuna tappa fondamentale per il decolloturistico de economico della città ed è compito di un'Amministrazion evveduta dotarsi di questo strumento di pianificazion e inserirlo all'interno di un sistema di programmazion e di azionimirate a superare criticat e problematiche, come quelle legate alla depurazione e dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sistema di programmazion e he vede nel PCS, nel Piano Strutturale (imminente d'invio degli elaboratiall' Uffici decnico regionale per il parere definitivo) nei Contratti di Costa e di Fiumare, sui qualisarà bene ritornare, e nei Piani particola reggiati di recupero urbanistico, i capisal di per un reale Governo del territorio, liberando loveramente dagli interessi delle mafie e dei vari potentati. Territorio da salvaguar dare, tutela re rendere disponi bile per uno sviluppo in cui l'obiettivo finale sia tramandare alle future generazioni un ambiente migliore di quello che abbiamo ricevuto in eredia. Giungere alla fase conclusiva di questo articola topercorso non è stato semplice e non era scontato.

"Marina Gioiosa Ionica, insiemea pochi altri Comunicostieri della Città Metropolitana di Reggio Calabria satà dotata, a breve, di uno strumento di pianificazion curbanistica, che assicure à

certezze a chi intende fare impresa, sosterà il settore ittico, e, soprattutto, metteà al riparo il patrimonio costiero da aggressionied attivat improprie. Inoltre, il Comune ha prontamente revocato quattro concessionidi stabilimentbalneari, per effetto di altrettante interdittivantima fia. L'Amministrazion comunale, fedele ai principiche la ispirano, non intenderinunciare ad alcuna opportuni alavorativa, in una terra dove il Lavoro rappresenta il primo diritto negato, e quindi, chiedendo il sostegno di ANAC e Prefettura, procederà ad esperire tutte le pratiche necessarie alla riassegnazione delle concessioni attraverso bandi pubblici, assicurando che le nuove concessioni vengano affidate con la massima regolarità e trasparenza".

Non posso concluderequesto breve interventosenza fare un inchinodi gratitudinea tanti Uomini che con grande fatica e silenziosamenteconsentono ad ognuno di noi di godere dei nostri bellissimilidi. A dire il vero non solo dei lidi. In moltidei giardinidelle nostre case, ed in mille altre attivià, contribuisconea rendere la nostra le nostre vacanze, le nostre case, in una parola la nostra vita pù comoda. Sono Uominiche noi tutti guardiamoma nessuno di noi li vede. Appartengono alla categoria delle ombre, che esistono quando operano, per sparire immediatamentequando hanno finito. A volte si fanno vedere la sera seduti sullepanchinedavanti al Municipio. Ma se chiedessiad ognuno di voi, od a me stesso, dove vivono, dove mangiano, dove pregano, non so quante mani si potrebbero alzareper dare una risposta. Sono i nuovischiavi del XXI secolo. E sono invisibili.

Viene in mente una poesia di B. Brecht

Tebe dalle Sette Porte, chi la costitu?

Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.

Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?

Babilonia distrutta tante volte.

chi altrettante la riedifòc? In quali case,

di Lima lucente d' oro, abitavano i costruttori?

Dove andarono, la sera che fu terminata la Grande Muraglia,

i muratori? Roma la grande

è piena d' archi di trionfo. Su chi

trionfarono i Cesari? La celebrata Bisanzio

aveva solo palazzi per i suoi abitanti? Anche nella favolosa Atlantide,

la notte che il mare li inghiùtaffogavano urlando

aiuto ai loro schiavi.

Il giovane Alessandro conquistl' India

da solo?

Cesare sconfisse i Galli.

Non aveva con é nemmeno un cuoco?

Filippo di Spagna pianse quando la flotta gli fu affondata. Nessun altro pianse?
Federico II vinse la guerra dei Sette Anni. Chi oltre a lui l' ha vinta?
Una vittoria ogni pagina.
Chi cucirò la cena della vittoria?
Ogni dieci anni un grand' uomo.
Chi ne pagò le spese ?

Quante vicende, tante domande

Propongo al Consiglio Comunale di votare per l'approvazione della delibera in oggetto

Interviene il Consigliere Mesiti

Preliminarmente, non mi è sembrata che ci sia stata adeguata pubblicità per spiegare ai cittadini e a tutte le categorie interessate (a cominciare dagli ultimi e più penalizzati dal digital divide, come i pescatori o altri cittadini anziani che vivono a ridosso dell'area interessata dal Piano) l'attuale Piano Spiaggia. Per spiegarlo ai profani si è convocata per le 10 di ieri mattina, in orario lavorativo, una conferenza esplicativa a cui sarebbero stati solo "ammessi a partecipare i soggetti invitati secondo la normativa vigente" (così si legge sull'invito diramato sui social). Poi ho scoperto che, probabilmente, anche detto incontro esplicativo (a cui non ho potuto partecipare per altro impegno lavorativo) è stato annullato, visto che alcuni cittadini hanno riferito di essere venuti al comune e non aver visto alcun incontro.

Non solo, in sede di conferenza stampa relativa alla comunicazione dell'insediamento della Commissione d'accesso, il Sindaco comunicava che alcune scelte, purtroppo, sarebbero state procrastinate, rinviate. La motivazione è stata la seguente: "...E' evidente che un'amministrazione comunale sotto indagine non può compiere atti di straordinaria rilevanza come può essere il Piano Spiaggia e il Piano Strutturale" (cf. minuto 17 e 50"di video integrale conferenza stampa pubblicato sul canale Youtube dal quotidiano on-line "Lente Locale"). Tale assunto varrebbe di più oggi in presenza di una proroga dei lavori della Commissione. Ecco le ragioni per cui, questa minoranza, confidando sul suddetto indirizzo, nel tempo di volontariato che può dedicare al ruolo consiliare, si è concentrata su altre questioni di minore rilevanza da quella straordinaria che, stando al predetto discorso, non è opportuno che siano compiute da un'amministrazione sotto indagine e ci siamo stupiti a veder trattare quasi un po' a tradimento, senza alcun preavviso e conferenza di capigruppo, detto impegnativo documento in ordine del giorno di seduta così impegnativa quale quella del Bilancio. Abbiamo chiesto al Presidente il rinvio e la risposta (del Sindaco... n.q. di

vicario o di "dominus" di questo autonomo consesso?) è stata: picche!

Ciononostante, qualche rilievo, anche se a seguito di un non certo approfondito esame pensiamo sia possibile effettuarlo.

La Tavola 1.2, stralcio del PRG vigente, non è di facile consultazione se non si possiedono PC molto aggiornati, in quanto di formato molto pesante e non si riesce a leggere il contenuto. Nonostante le richieste effettuate dalla collega, non abbiamo avuto la possibilità di avere copia cartacea degli atti relativi al punto.

Nella Tavola 1.3, nella carta dei vincoli viene utilizzata una dizione nelle aree ad "alta pericolosità idraulica" che fa riferimento al PAI 2016. Questo PAI 2016 non ci risulta sia ancora stato approvato. Quindi la dicitura è apocrifa e fuorviante, perché fa riferimento ad un presupposto inesistente, mancante. Sarebbe opportuno sapere se vi sia, quantomeno, una qualche certificazione di adesione al mero, provvisorio studio di fattibilità da parte dei responsabili del Piano Spiaggia. In caso anche questa mancasse, ritengo che potrebbe essere motivo di nullità.

Nella Tavola 1.5 A e B, le indicazioni relative alle concessioni revocate sono solamente 3. Ci confermate che, limitandoci al dato numerico e non ai "nomi", non vi siano ad oggi ulteriori provvedimenti di natura interdittiva o altri provvedimenti esecutori che non siano stati recepiti nel piano?

Per quanto concerne la Tavola 3.9, siccome viene riportata la mappa delle pericolosità idrauliche, sempre relative al PAI 2016 ancora da approvare (e mi pare che anche il Comune abbia effettuato a riguardo osservazioni alla Regione, in quanto il torrente Gallizzi occupa un'area così vasta da incidere su molta parte del territorio comunale e si è ritenuto opportuno chiedere di rivedere, riparametrare l'effettiva area di salvaguardia da possibili tracimazioni del suddetto affluente del torrente). Con questa sovrapposizione basata sullo stato degli atti, ad occhio, sembrerebbe chi vi siano degli spazi destinati a lidi intersecati dalla predetta area di rischio e che, quindi, allo stato dovrebbero o essere cancellati o, nella migliore delle ipotesi, spostati (con conseguente riallaccio delle relative utenze in corrispondenza del muro del lungomare e potenziali diseconomie).

Nella Tavola 3.7 mi colpisce in particolare l'area destinata ai pescatori. E' stato segnalato con adeguati mezzi ai pescatori che l'area ricade in quella specifica zona e quindi su tutto il nostro litorale (di un paese che, tradizionalmente e con enfasi, viene spesso ricordato nelle conferenze varie trovare origini da "marinari" e "massari")? Vi siete confrontati con loro? Vi è servito per ricevere *input* e cambiare almeno parzialmente idea o per far accettare loro una scelta comunque già presa e irrevocabile? Indipendentemente dal numero di pescatori oggi in attività, in accordo alle origini storiche e auspicando un ritorno alla pesca (così come un ritorno alla terra), a nostro avviso sarebbe stato opportuno riservare maggiori spazi allo stazionamento delle barche ed alla possibilità di veder depositate in tutta l'area storicamente e culturalmente identificata con la "zona marinari".

E' bello ed è giusto che il visitatore sappia che entra nella "zona marinari" anche perché vede le

tradizionali barche di legno mantenute a congrua distanza l'una dall'altra. Barche a cui poter scattare foto, in ogni stagione, anche individualmente e con attorno il paesaggio e non ghettizzate freddamente in un'angusta area di concentramento. Forse, per voi è sacro l'"ordine", la "disciplina" e quel che ora contemplate si chiama "disordine" ed è un male assoluto. Per me, che ho come bisnonno un capobarca facente parte dei primi pescatori che, a cavallo tra il XIX e XX secolo, hanno popolato il rione, quel disordine, quel vedere la possibilità di far stazionare una barca da pesca sotto la casa del suo (spesso anziano) padrone è rispetto, conservazione e cura del "genius loci" e coincide con la storia di quel rione dalla sua fondazione ad oggi. Coincide con la mia, con la vostra, e nostra storia. Siamo sicuri che sarebbe stato proprio impossibile "conservare" più spazio a favore dell'area di ricovero delle imbarcazioni da pesca?

E' bello e giusto che i pescatori (spesso anziani), per quanto non più numerosi come una volta, possano senza sforzo e a piedi giungere a casa all'imbarcazione per vararla o metterla al sicuro in tempi rapidi, avendo anche il vantaggio della sicurezza di una maggiore e costante sorveglianza diretta ed una maggiore serenità di animo.

L'auspicio è legato anche a quanto programmaticamente previsto da questo gruppo consiliare in ordine alla possibilità di studio e attuazione (in futuro) di un utilizzo della barca tradizionale in legno come momento di attrazione e di pesca-turismo.

Per tali ragioni, si chiede che venga rinviato il piano rivedendo le predette criticità (attesa di una definitiva approvazione del PAI e maggiore spazio concesso alle barche da pesca) e recependo i suggerimenti (oltre che per permettere uno studio più approfondito della questione), in alternativa, si è propensi a votare contro il predetto Piano.

Interviene II Sindaco, il quale ricorda al Consiglio che con l'approvazione del presente atto, si avvia l'iter procedurale per l'approvazione definitiva del Piano, infatti alla proposta odierna potranno essere presentate tutte le osservazioni alle quali il Consiglio dovrà rispondere accettandole o respingendole, e solo dopo si potranno assumere le decisioni finali, pertanto con l'atto in discussione si apre una fase partecipativa a quale potranno aderire tutti coloro che ne hanno interesse. Nello stesso tempo sarà avviata la conferenza dei servizi alla quale dovranno partecipare tutti gli enti tenuti ad esprime il parere di loro competenza, tra l'altro alcuni pareri sono stati già acquisiti. Il Piano dovrà poi rispettare tutti i limiti che sono imposti dalla norma per quanto attiene sia alle aree libere che a quelle attrezzate. Per quanto attiene poi alla osservazione che durante il periodo di vigenza della Commissione di accesso, non si sarebbero adottati atti a valenza generale, non bisogna dimenticare che il termine di tre mesi, per le indagini della suddetta Commissione, è stato prorogato di ulteriori tre mesi e conseguentemente bloccare una Amministrazione per un tempo così lungo risulta assolutamente dannoso per l'economia di questo territorio, propone quindi al Consiglio di adottare il Piano Spiaggia.

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto Comunale:

Presenti 11 votanti 11

Con voti favorevoli 7 - contrari 3 (Badolisani- Mesiti – Romeo) - astenuto 1 (Femia)

DELIBERA

- 1 **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; che si intende qui integralmente trascritta e approvata;
- 2 **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii. il Piano Comunale Spiaggia, redatto dai progettisti incaricati e costituito dai seguenti elaborati:

A. QUADRO CONOSCITIVO

- Elab. 01 Quadro Conoscitivo
- Tav. 1.1 "Stralcio cartografico del Sistema Informativo Demaniale Marittimo" scala 1:2.000
- Tav. 1.2 "Stralcio del PRG Vigente" scala 1:2.000
- Tav. 1.3 "Carta dei vincoli" scala 1:2.000
- Tav. 1.4 "Carta delle infrastrutture e dell'accessibilità" scala 1:2.000
- Tav. 1.5 "Attuale uso delle aree demaniali marittime" scala 1:2.000
- Tav. 1.6 "Profili altimetrici dell'arenile" scala VARIE

B. QUADRO PROGETTUALE

- Elab. 02 Quadro Progettuale
- Tav. 2.1 "Individuazione delle aree omogenee e loro inserimento nel contesto" scala 1:2.000
- Tav. 2.2 "Zonizzazione del PCS" scala 1:2.000
- Tav. 2.3 "Schede tipologiche" scala 1:2.000
- Rel. 2.4 "Relazione Tecnica"
- Rel. 2.5 "Relazione Paesaggistica"
- Rel. 2.6 "Normativa Tecnica di Attuazione"

C. STUDIO GEOLOGICO - TECNICO

- Elab. 03 Studio Geologico Tecnico
- Tav. 3.1 "Corografia" scala 1:10.000
- Tav. 3.2 "Carta geolitologico strutturale" scala 1:2.000
- Tav. 3.3 "Carta geomorfologica e del sistema idrografico" scala 1:2.000
- Tav. 3.4 "Carta dei vicoli idrogeologici" scala 1:2.000
- Tay. 3.5 "Carta della zonazione sismica" scala 1:2.000
- Tav. 3.6 "Fattibilità delle azioni di Piano" scala 1:2.000
- Tav. 3.7 "Trasposizione della fattibilità geologica sulla zonizzazione di Piano" scala 1:2.000
- Rel. 3.8 "Relazione Tecnico Illustrativa"
- Tav. 3.9 "Carta di sintesi delle pericolosità geologiche" scala 1:2.000

3 DI STABILIRE:

- A) che gli atti originali di Piano sono depositati e posti in visione presso il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio di questo Ente, per venti giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione all'albo online del Comune; nonché pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it;
- **B)** che il predetto deposito sarà reso noto mediante avviso pubblico affisso all'albo online dell'Ente, sul sito istituzionale e mediante comunicazioni stampa, nonché affisso attraverso manifesti sul territorio comunale;
- c) che entro i suddetti termini di deposito, possono essere presentate osservazioni dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del Piano Comunale Spiaggia producono effetti;
- **D)** che il Comune, entro il suddetto termine, provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente art. 14 della L.R. 19/2002;
- 4 **DI RINVIARE** alla successiva fase attuativa l'emanazione di provvedimenti che tengano conto dei seguenti indirizzi:
 - a. Prevedere regole, tecniche, tempistiche, metodologie e limitazioni ben precise per le attività di movimentazione della sabbia sull'arenile con mezzi meccanici di qualsiasi natura e per qualunque finalità, privilegiando la salvaguardia dell'ecosistema circostante, sulla base dei pareri formulati dalle associazioni ambientaliste;
 - b. Stabilire tecniche costruttive/realizzative e linee di indirizzo uniformi e stabili per la costruzione di qualsiasi tipo di manufatto presente nelle aree interessate dal Piano (es.: stabilimenti balneari, chioschi e altre strutture di supporto alle attività costiere, ecc...), che tengano conto, prioritariamente, dei seguenti parametri: contesto ambientale e paesaggistico, caratteri identitari della città, rispetto dell'ecosistema circostante, facilità di montaggio e smontaggio, accessibilità per i diversamente abili, ecosostenibilità e minore impatto ambientale dei materiali;
 - c. Prevedere ampie zone destinate alla attività ittica;
 - d. Stabilire adeguati e ampi luoghi attrezzati per le persone diversamente abili;
 - e. Stabilire adeguati spazi per gli animali da compagnia,
 - f. Quant'altro utile e necessario a salvaguardare i caratteri identitari dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e culturale delle aree interessate, inserite nel contesto urbano generale.
- 5. **DI DEMANDARE** alla Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio/RUP l'adozione dei provvedimenti conseguenziali e di competenza, nonché l'attuazione della

presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli 7 - contrari 3(Badolisani- Mesiti – Romeo) - astenuto 1 (Femia)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Cons. BB. AA. Angela Alfieri

ATTESTASTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'Albo Online del Comune il giorno 26-05-2017, Prot. N 604 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000).

Marina di Gioiosa Ionica, 26-05-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2017. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°).

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 26-05-2017 al 10-06-2017, senza reclami.

Marina di Gioiosa Ionica, 20-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI